

# **COMUNE DI VALSTAGNA**

**PROVINCIA DI VICENZA**



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE EFFETTIVE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISISRTATORI DEL COMUNE PER MISSIONI FUORI SEDE**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.78 del 26.09.1986 e successivamente  
modificato con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 20.02.1987**

## **ART.1 – CONTENUTO**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di liquidazione dei rimborsi spese agli amministratori del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, ultimo comma, della legge 27.12.1985, n.816.

## **ART. 2 – MISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI**

Per l'esercizio delle funzioni connesse con la carica, il Sindaco e gli Assessori hanno facoltà di recarsi nell'ambito del territorio nazionale previa autorizzazione della Giunta Municipale, salvo casi urgenti. Per delega del Sindaco, o per incarico del Consiglio Comunale, i consiglieri partecipano, in rappresentanza dell'Amministrazione, a convegni, manifestazioni e cerimonie nell'ambito del territorio provinciale, regionale e nazionale. Il Sindaco può altresì conferire incarico specifico o delega ad uno o più consiglieri di recarsi presso uffici, enti o amministrazioni pubbliche o private, per il disbrigo di affari inerenti all'Amministrazione.

## **ART. 3 – USO DEL MEZZO PROPRIO**

Ricorrendo i presupposti, allor quando necessario, (località scarsamente servite da mezzi pubblici, orari incompatibili, ecc.) l'Amministratore, su una sua esplicita richiesta, è autorizzato dal Sindaco ad usare il proprio mezzo di trasporto; allo stesso, quindi, va liquidata la indennità chilometrica stabilita dall'art.8 della legge 26.07.1978, n.417 e con l'applicazione dell'art.9 della stessa legge n.417/1978 e dell'art.5 del D.P.R. 16.06.1978, n.513. A tal fine l'Amministratore dovrà rilasciare apposita dichiarazione sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

## **ART. 4 – MISURA DELLE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE**

Le missioni effettuate nell'ambito del territorio provinciale comportano il diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art.1, 1° comma e dell'art. 1° e 2°, della legge 18.02.1973, n.836, e per l'ammontare stabilito al n.2 della tabella A allegata alla medesima legge e successive modificazioni. Le missioni effettuate nell'ambito del territorio regionale o nazionale comportano l'integrale rimborso delle spese a piè di lista, purché siano regolarmente documentate. Sono tassativamente esclusi i rimborsi forfetari.

## **ART. 5 – ANTICIPO DI SOMME-RENDICONTO LIQUIDAZIONE**

Per le missioni da compiere nel territorio nazionale gli amministratori possono chiedere un congruo anticipo in denaro ragguagliato alla durata ed alla prevedibile spesa da sostenere nella misura massima di €..... . Al termine di ciascuna missione gli interessati sono tenuti al rendiconto delle spese sostenute corredato con i documenti giustificativi. Le spese sostenute per essere ammesse al rimborso devono essere regolari ai fini fiscali qualora trattasi di fatture o ricevute, mentre le spese attinenti ai trasporti urbani, extra urbani, ferroviari ed aerei devono essere comprovate da regolari biglietti. Alla liquidazione delle spese effettive o delle indennità di missione deve provvedere la Giunta Municipale con propria deliberazione.

## **ART. 6 – RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI RESIDENTI FUORI DAL CAPOLUOGO DEL COMUNE**

Ai Consiglieri residenti fuori del capoluogo del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari di cui fa parte, nonché per la

presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

#### **ART. 7 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

Le segnalazioni, comunicazioni, autorizzazioni, richieste, conferimenti di incarichi o deleghe di cui al precedente art.2, devono essere compilati esclusivamente sugli appositi moduli redatti secondo i modelli allegati al presente regolamento.

#### **ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme statali vigenti in materia di indennità di missione e di rimborso di spese effettivamente sostenute.